

dal solenne omaggio che il nuovo Presidente della Repubblica aveva reso all'Altare della Patria simbolo dell'unità nazionale, un gruppo di giovani appartenenti, come riferiscono le cronache, a formazioni di sinistra, anche di un partito di maggioranza, e a centri sociali, si è introdotto illegalmente nel recinto dell'Altare della Patria;

la polizia, secondo le stesse fonti intervenuta in ritardo, ha dovuto affrontare una colluttazione con i manifestanti che si sono rivolti ai carabinieri ed agli agenti anche con gli epiteti di « assassini »;

gli agenti sono stati costretti a trasferire di peso i manifestanti più riottosi;

atti dimostrativi anche all'Altare della Patria hanno preceduto difficili stagioni del terrorismo -:

se il Governo ritenga anzitutto di dover esprimere la più ferma condanna per questo atto illegale che viola un recinto sacro alla Patria;

perché non sia stato evitato tempestivamente « l'assalto » con l'intervento delle forze dell'ordine presenti sul posto;

se si sia provveduto a denunciare all'autorità giudiziaria le persone responsabili di questa azione che nulla ha a che vedere con la libertà di manifestazione.

(3-03907)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

REPETTO. - *Al Ministro delle finanze.*  
- Per sapere - premesso che:

in data 27 gennaio 1999 il ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - ha raccolto l'istanza di dimissioni volontarie a decorrere dal primo aprile 1999 del signor Enzo Maria Lombardo, dirigente superiore, direttore del II Ufficio Iva di Genova - Chiavari e reggente « *ad interim* » dell'Ufficio delle entrate di Chiavari;

gli uffici sopra sono sedi dirigenziali;

a seguito di esame e comparazione delle istanze prodotte da dirigenti, funzionari interessati a ricoprire l'incarico, la Direzione regionale delle entrate ha ritenuto di conferire la reggenza, in data otto marzo 1999, ad un funzionario - Ispettore capo reparto - della direzione regionale;

presso l'ufficio delle entrate di Chiavari recentemente si sono venuti a manifestare problemi di funzionamento operativo conseguenti a rigidità interpretative di norme e comportamenti;

il personaggio assegnato agli uffici risulta fortemente preoccupato per l'impossibilità di pervenire agli obiettivi prefissati, con conseguente negativa ricaduta anche sugli incentivi monetari previsti contrattualmente;

nei giorni scorsi, al fine di ricomporre un normale clima di relazioni sindacali, è risultato necessario il personale intervento del direttore regionale delle Entrate -:

quali siano state le motivazioni che hanno orientato le scelte sull'attuale sovrintendenza e quali provvedimenti intenda assumere al fine di ovviare agli inconvenienti segnalati. (5-06338)

GIORDANO e VALPIANA. - *Al ministro per la solidarietà sociale.* - Per sapere - premesso che:

la legge n. 438 del 15 dicembre 1998 ha stabilito in 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476 a favore degli enti e delle associazioni di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge;

l'articolo 3 della legge n. 476 del 1987 fissa al 31 marzo di ogni anno il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte degli aventi titolo ed elenca la documentazione da presentare a corredo delle domande stesse;

l'articolo 2 della legge n. 438 del 1998 ha introdotto un secondo termine, fissato al 31 maggio di ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, per la presentazione, da parte delle associazioni interessate, di una documentazione complementare;

la legge n. 438 del 1998 non abroga l'articolo 3 della legge n. 476 del 1987, anzi dispone che esso resti in vigore sino all'adozione di un regolamento a tutt'oggi non adottato;

il finanziamento per l'anno 1998 è stato disposto solo con la legge n. 438 del 1998, vale a dire in data di molto successiva al termine del 31 marzo fissato per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi;

le disposizioni richiamate hanno generato confusioni ed equivoci tra le associazioni aventi diritto;

i termini fissati, sia per la presentazione delle domande che per la presentazione della documentazione di corredo delle stesse, hanno carattere ordinatorio e non perentorio, non essendo prevista la pena di decadenza per la tardiva presentazione delle domande e/o della documentazione di corredo;

sul rifinanziamento e sulle modificazioni e integrazioni della legge n. 476 del 1987 per il triennio 1998/2000 non risulta siano state emesse circolari attuative o esplicative;

molti tra gli aventi diritto potrebbero restare esclusi dai finanziamenti per l'anno 1998 e/o per il 1999 per una erronea interpretazione delle norme stesse con conseguenti disparità di accesso ai contributi per effetto dell'attività interpretativa delle norme -;

se intenda garantire la parità di accesso e di trattamento per accedere ai contributi della legge n. 476 del 1987, come modificata dalla legge n. 438 del 1998, predisponendo apposita circolare esplicativa e prorogando nel contempo il termine per la presentazione delle domande relative agli anni 1998 e 1999. (5-06339)

GIANCARLO GIORGETTI e COMINO.  
- Ai Ministri della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che:

nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, nello stato di previsione del ministero della difesa sono stati previsti i seguenti stanziamenti:

per gli armamenti navali, all'unità previsionale di base 10.1.1.3 - mezzi operativi e strumentali - lire 197.609.000.000;

per gli armamenti aeronautici, all'unità previsionale di base 11.1.1.2 - mezzi operativi e strumentali - lire 454.223.520.000;

per le telecomunicazioni, l'informatica, e le tecnologie avanzate, all'unità previsionale di base 12.1.1.2 - mezzi operativi e strumentali - lire 172.863.000.000;

per il funzionamento, la manutenzione, la riparazione e conservazione di mezzi di trasporto, da traino e da combattimento ruotati o cingolati, di aeromobili eccetera, all'unità previsionale di base 23.1.1.3 - mezzi operativi e strumentali (capitolo 4613) - lire 63.500.000.000;

per gli armamenti terrestri, all'unità previsionale di base 26.1.1.2 - mezzi operativi e strumentali - lire 532.385.540.000,

per il corpo militare della Croce Rossa Italiana, all'unità previsionale di base 27.1.2.5 - capitolo 1173 - lire 172.863.000.000;

per l'ispettorato logistico esercito, all'unità previsionale di base 28.1.1.2 - mezzi operativi e strumentali - lire 18.323.000.000;

per l'ispettorato supporto logistico navale, all'unità previsionale di base 29.1.1.2 - mezzi operativi e strumentali - lire 147.259.000.000;

per l'ispettorato logistico - comando logistico dell'aeronautica, all'unità previsionale di base 30.1.1.2 - mezzi operativi e strumentali - lire 749.452.000.000 -;

quanto sia stato utilizzato, fino ad oggi, degli stanziamenti di cui in premessa o di eventuali ulteriori stanziamenti, e per quali finalità;

se ritengano che gli stanziamenti previsti nelle suindicate unità previsionali di base debbano essere integrati, alla luce delle operazioni militari in Kosovo e, in caso affermativo, di quanto si prevede aumentare gli stanziamenti medesimi.

(5-06340)

SABATTINI. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

i comuni di Guastalla e di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, entrambi con segreteria comunale di classe 1B, hanno deciso di convenzionarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, per gestire la segreteria in forma associata;

l'agenzia nazionale ha rifiutato l'assegnazione del segretario ai due comuni sulla base della delibera n. 21/3 del 26 novembre 1998, che ha escluso le convenzioni fra i comuni di classe superiore alla seconda o che superino complessivamente la soglia demografica di 65.000 abitanti;

l'articolo 17, comma 77, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede che « resta ferma la facoltà dei Comuni di assicurare le convenzioni per uffici di segretario comunale » non subordinandola ad alcuna dimensione demografica degli stessi e prevedendo la mera comunicazione dell'avvenuta costituzione all'agenzia;

l'articolo 35, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972, che all'articolo 18 consentiva, solo ai comuni di classe III e IV appartenenti alla stessa provincia, di consorzarsi per i servizi di segreteria;

l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha introdotto una nuova disciplina

delle convenzioni di segreteria stabilendo che « i comuni le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli regionali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per uffici di segreteria »;

lo stesso articolo 10 dispone che ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva e il rimborso delle spese di viaggio;

pertanto, la deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione dell'agenzia pone limiti alla regolamentazione delegata dall'articolo 17, comma 77, della legge n. 127 del 1997 (il decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997) e configura un potere regolamentare della stessa che, limitando l'esercizio associato di funzioni e servizi, invade la sfera riservata al legislatore e sconfessa la linea seguita dal Governo per le convenzioni di segreteria e più in generale per l'esercizio associato di funzioni e servizi, ed indebolisce significativamente la garanzia prevista dalla legge per i sindaci di scegliere il segretario comunale;

la citata delibera del consiglio di amministrazione è da considerarsi al di fuori dei limiti della potestà regolamentare attuativa della normativa nazionale configurandosi come una vera e propria innovazione regolamentare propria di un soggetto dotato di autonomia normativa, di cui l'agenzia stessa non è titolare, come per altro risulta confermato dal parere del Consiglio di Stato n. 103 del 1997;

l'articolo 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, affidano al ministero dell'interno la vigilanza sull'attività dell'agenzia disciplinando le modalità di esercizio della stessa —:

quali misure intenda assumere il Governo:

per garantire ai comuni, i cui rappresentanti sono eletti dai cittadini, non solo di non dover sottostare a quelli che si configurano come veri e propri abusi di un organismo burocratico che esercita funzioni non proprie, ma anche di vedere attuate le proprie legittime decisioni;

per ricondurre l'attività di gestione dell'agenzia, attualmente caratterizzata, in questo ed altri aspetti, da comportamenti chiaramente improntati ad una interpretazione corporativa del proprio ruolo in difesa della categoria o di parti di essa, al rispetto della normativa vigente;

se non ritenga opportuno, infine, intervenire legislativamente per eliminare la vera e propria stortura costituita dalla presenza, nel consiglio di amministrazione di una agenzia che instaura il rapporto di lavoro con i segretari comunali, dei rappresentanti sindacali della categoria, quando appare del tutto evidente come tale presenza produca contraddizioni gravi nel funzionamento dell'amministrazione pubblica e si configuri come una impropria commistione di ruoli. (5-06341)

ATTILI e CARBONI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

il giorno 1° giugno 1999, un Boeing 757 della compagnia Britannia, con 150 persone a bordo (volo BLX 542 diretto a Stoccolma delle ore 22,10) nella fase di decollo ha perso una ruota del carrello;

il vettore è atterrato a distanza, senza danni, privo di una ruota;

la compagnia Britannia ha chiesto informazioni il giorno 2 giugno 1999 all'aeroporto di Alghero;

le ricerche condotte hanno permesso di ritrovare la ruota a circa 1.000 metri dalla pista 21;

nessun danno è stato riportato da cose e persone;

attualmente la ruota è custodita presso il magazzino dell'aeroporto di Alghero -:

se non intenda predisporre immediatamente un'inchiesta per accertare gli *standard* di sicurezza del vettore e le cause del distacco della ruota dal carrello.

(5-06342)

RUFFINO. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

si ha notizia del trasferimento dell'82° reggimento fanteria «Torino» da Cormons, in provincia di Gorizia, ad una località della Calabria -:

se questa notizia corrisponda al vero ed in questo caso quali siano le motivazioni del trasferimento;

se il Ministro non ritenga che la riduzione delle forze nel Friuli-Venezia Giulia, molto intensa in questi ultimi anni con significative conseguenze economiche e con grave disagio del personale interessato, abbia raggiunto ormai livelli non superabili sia per l'esigenza di presidio di un territorio che rimane strategicamente importante, sia per l'opportunità di utilizzo di strutture della difesa che solo con investimenti consistenti potrebbero essere ricostruite in altre zone del Paese. (5-06343)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

BRUNETTI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere - premesso che:

enorme confusione sta generando, in alcune aree del Paese, l'applicazione dell'articolo 8, lettera B dell'ordinanza ministeriale n. 15 del 1999, travalicando lo spirito della legge n. 104 del 1992;

l'equivocità della citata normativa induce ad una grave lesione degli interessi di